



Ministero dell'Istruzione

Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi"

Sezioni: Classico – Linguistico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Via Martiri delle Foibe,8 – 25087 Salò (BS) - Tel. 036520957-0365520150
Fax 0365521130 - C.F.87002130174 - C.M.BSPS05000X

www.liceofermisalo.edu.it e-mail uffici : bsps05000x@istruzione.it

Posta elettronica certificata: bsps05000x@pec.istruzione.it



Prot. 12971
CIG ZD73343F2C

Salò, 30 settembre 2021

CONTRATTO PER MAUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ANTINTRUSIONE

Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI", C.F.: 8702130174, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Gabriella Podestà, Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo, in Via Martiri delle Foibe n.8 - 25087 Salò (BS);

E

la Ditta VE.MA. di Magagnini Fabio e C. snc, con sede in San Felice del Benaco (BS), in Località Santigaro n. 19 – P IVA 00662920982 – CF 0189520179, iscritta alla Camera di Commercio al REA di BS 276140, in persona del Sig. Fabio Magagnini,

PREMESSO

- che l'Istituzione Scolastica LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" intende affidare ad una Ditta esterna il servizio di manutenzione dell'impianto elettrico e antintrusione;
- che con Determina Dirigenziale n. 90 del 30/09/2021 si è deciso di ricorrere ad affidamento diretto, individuando quale fornitore del suddetto servizio la Ditta VE.MA. di Magagnini Fabio e C. snc;
- che la spesa ha copertura finanziata nel Programma Annuale sull'Aggregato A01.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola;

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico e antintrusione del Liceo Scientifico "E. Fermi", sito in Via Martiri delle Foibe n. 8 – 25087 Salò (BS).

Ai fini del presente contratto:

- per **manutenzione ordinaria** si intende l'esecuzione di n. 2 interventi per anno, da effettuarsi a cadenza semestrale, la cui finalità è tesa a preservare i livelli qualitativi standard dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme;

- per **manutenzione straordinaria** si intende la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria ed è volta a riportare l'impianto nello stato di efficienza richiesto per il suo regolare funzionamento.

ART. 2: TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La Ditta si obbliga ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria programmata due volte l'anno: a giugno per il primo semestre e dicembre per il secondo.

Per quanto riguarda i lavori di straordinaria manutenzione, l'intervento è attivato "a chiamata" e la Ditta si impegna a intervenire nel più breve tempo possibile dalla richiesta.

Per questo genere di intervento, la Ditta dovrà presentare dettagliata relazione da cui risultino le cause del guasto e il tipo di intervento da effettuare, unitamente ad un preventivo di tempo e di spesa.

Qualora l'Istituto ritenga congruo tale preventivo, autorizzerà per iscritto la Ditta ad effettuare l'intervento. In caso contrario, l'Istituto potrà declinare l'offerta della Ditta, richiederne un miglioramento o, in alternativa, rivolgersi ad altra Ditta.

Al termine di ogni intervento dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo o rapporto di intervento. In caso di forza maggiore che impedisca l'esecuzione dei lavori entro i termini pattuiti, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'Istituzione Scolastica e stabilire un nuovo congruo termine per l'inizio o la ripresa dei medesimi.

ART. 3: LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" sito in Via Martiri delle Foibe n. 8 - 25087 Salò (BS).

ART. 4: DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dal 01/10/2021 al 31/12/2022, dopodiché si intenderà tacitamente risolto.

L'Istituto Scolastico avrà diritto di recesso qualora non vengano rispettati gli impegni da parte della Ditta affidataria. Tale recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R e potrà avvenire anche dopo l'inizio dell'esecuzione dei lavori, purché si indennizzi l'Impresa in relazione alle spese sostenute e debitamente documentate, ai lavori già eseguiti e al mancato guadagno.

ART. 5: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ritardo di oltre 20 giorni rispetto ai termini convenuti nel precedente Art. 2, il contratto si intenderà risolto di diritto, previa dichiarazione dell'Istituto Scolastico, inviata tramite raccomandata A/R, di volersi avvalere della presente clausola.

ART. 6: CORRISPETTIVO

Il prezzo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria è convenuto in € 1.000,00 più IVA (per un totale di € 1.220,00).

Il corrispettivo verrà corrisposto all'Impresa in due *tranches* con cadenza semestrale, su rilascio di rapporto di intervento o certificato di collaudo e previa presentazione di fattura elettronica.

Resta inteso che a tale corrispettivo dovrà aggiungersi il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati, che verrà corrisposto con le medesime modalità del corrispettivo pattuito.

Allo stesso modo, per gli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall'Istituto Scolastico a seguito di presentazione di adeguato preventivo di spesa, il corrispettivo sarà corrisposto al termine dei lavori su rilascio del relativo rapporto di intervento o certificato di collaudo e previa presentazione di fattura elettronica.

Art. 7: OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa potrà svolgere i lavori nel modo che riterrà più opportuno, in piena autonomia di organizzazione e di mezzi e si assumerà la piena responsabilità dell'operato proprio e del proprio

personale.

I lavori dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, con l'impiego di materiali di qualità e in modo che siano rispondenti agli standard e conformi alle normative vigenti e alle tecnologie più avanzate.

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dei lavori, di effettuare controlli attraverso i propri incaricati, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento e la perfetta realizzazione tecnica, nonché l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e tutela ambientale.

Art. 8: OBBLIGHI DELLA SCUOLA

L'Istituto Scolastico si impegna a procedere al pagamento delle prestazioni eseguite, nei tempi e nei modi fissati negli articoli che precedono.

ART. 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e del D-Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dalla Ditta o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro posto in essere dal presente contratto o comunque connessi alla gestione dello stesso.

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

ART. 10: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa vigente.

ART. 11: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, o comunque con essa commessa ' collegata, sarà competente il Foro di Brescia.

ART. 12: DOCUMENTAZIONE

Si allegano al presente contratto i seguenti documenti da restituire debitamente compilati e sottoscritti:

- dichiarazione relativa alla normativa antimafia, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modificazioni,
- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 comma 7 e 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Ditta
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà